



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

Estratto dal verbale della seduta del CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 30-09-2020

DELIBERAZIONE NUMERO 32

COPIA

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - APPROVAZIONE
TARIFFE ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre, nella sala consiliare dell'Ente, previa comunicazione degli avvisi di convocazione personali avvenuta nei modi e termini del regolamento, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Straordinaria e in seduta di Prima convocazione. La riunione è Pubblica.

All'esame dell'argomento in oggetto sono presenti i Signori:

SPERANDIO BERNARDINO	P	LOVELOCK FRANCESCA ROMANA	A
STEMPERINI DALILA	P	TERENZI NICOLA	P
MOCCOLI STEFANIA	P	TODINI FRANCO	A
MIGNOZZETTI SANDRO	P	ANDREANI FRANCESCO SAVERIO	P
VENTURINI ROBERTO	P	CECCUCCI GIULIO	A
PALLUCCHI PAOLO	P	PERGOLARI DANIELE	P
BARTOCETTI MASSIMO	P		

Partecipa il Sig. DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Scrutatori i Sigg. ri:

Presenti n. 10 - Assenti n. 3.

Presidente il Sig. TERENZI NICOLA, nella sua qualità di PRESIDENTE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere Favorevole del 24-09-2020 espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, dal Responsabile del servizio interessato, sig. SCHIPPA GIULIANA, in atti.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere Favorevole del 24-09-2020 espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, dal Responsabile del servizio finanziario, sig. SCHIPPA RAG. GIULIANA, in atti.



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

Il Presidente, pertanto, in prosieguo di seduta pubblica, passa a trattare l'argomento iscritto al n. 7) dell'ordine del giorno: «IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020.» (proposta n. 51/2020, ufficio finanziario).

L'argomento è stato illustrato e discusso unitamente alla delibera n. 31/2020 “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria IMU – Approvazione”, approvata in data odierna, in quanto il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità la trattazione congiunta degli argomenti iscritti all’ordine del giorno dal n. 6) al n. 9), su proposta del Presidente del Consiglio Comunale.

Gli interventi principali sono riassunti di seguito.....omissis ... (si fa richiamo al processo verbale della seduta ed alla registrazione su supporto magnetico agli atti dell’Ufficio Segreteria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del regolamento del Consiglio comunale).

Il Presidente indice la votazione dell’argomento in questione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirli fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 28/03/2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 30-09-2020 - Pag. 4 - COMUNE DI TREVI



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

VISTO il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO che le aliquote applicate sono congrue con quanto previsto nel bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i.;

ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000:

- Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Rag. Giuliana Schippa;
- Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Giuliana Schippa;

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

presenti: n. 10 ;

votanti: n. 10;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 30-09-2020 - Pag. 5 - COMUNE DI TREVI



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

favorevoli: n. 8;

contrari: n. 2 (Consiglieri Comunali: Francesco Saverio Andreani e Daniele Pergolari);

astenuiti: n. 0;

Il Presidente dichiara approvata la proposta di delibera in esame, nel testo della proposta n. 51/2020 avente ad oggetto: "Imposta Municipale Unica I.M.U. – Approvazione tariffe anno 2020".

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU 2020
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,6
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6
3	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 assimilate ai sensi dell'art 7 del regolamento comunale IMU	6
4	Unità immobiliare assegnata in uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado e rispondente a tutte le condizioni previste dalla lett. 0a) c. 3 art. 13 D.L.201/2011 e precisamente: - Contratto di comodato registrato; - Categoria catastale diversa da A1, A8,A9; - Colui che concede l'uso gratuito deve possedere soltanto l'unità abitativa concessa in comodato e la propria abitazione principale. Quest'ultima deve essere ubicata nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; - Colui al quale viene concesso l'uso gratuito deve utilizzare l'immobile come abitazione principale. La presente aliquota si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	9,9
5	Unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: C1, C3, D1, D2, D3, D6, D7 e D8, possedute e utilizzate direttamente dal	9



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

	soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa.	
6	Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate a seguito del sisma	7,6
7	Fabbricati rurale ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla l. 214/2011	1
8	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	2,0

Detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e assimilate ai sensi dell'art. 7 del regolamento IMU di categoria catastale A1, A8 e A9 con relative pertinenze

- 2) **DI DARE ATTO** che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4) del presente dispositivo;
- 3) **DI DARE ATTO** che l'importo previsto nel bilancio di previsione 2020 – 2022 risulta congruo con il gettito stimato con l'applicazione delle aliquote sopra indicate;
- 4) **DI DISPORRE** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **31 ottobre 2020**;
- 5) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento relativamente alla pratica in oggetto è il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Giuliana Schippa.

La deliberazione prende il numero 32 dell'anno 2020.

Di seguito, il Presidente indice la votazione, stante l'urgenza, per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

presenti: n. 10 ;

votanti: n. 10;

favorevoli: n. 8;

contrari: n. 2 (Consiglieri Comunali: Francesco Saverio Andreani e Daniele Pergolari);

astenuti: n. 0;

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la delibera n. 32/2020.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to TERENCE NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

Prot. n.

Li 09-10-20

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 09-10-20 al 24-10-20, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to DANIELA RAPASTELLA**

Trevi, li 09-10-20

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RICCIARDI DOTT. SSA ANTONELLA**

Trevi, li 09-10-20

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 09-10-2020 al 24-10-2020.

È divenuta esecutiva il giorno 30-09-20:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI**

Trevi, li 09-10-20

NOTE: